

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

schema ATTO DI CONCESSIONE

CONCESSIONE D'USO DEI TERRENI COSTITUENTI I PASCOLI ALTI  
SUI VERSANTI CIMA ORO – DROMAE' – CIMA SCLAPA – CIMA PARI'  
– BOCCA SAVAL – DOSSO DEI SEAIOI.

Tra le Parti:

- **COMUNE DI RIVA DEL GARDA** – (codice fiscale n. 84001170228 -  
Partita Iva 00324760222) rappresentato dal Signor \_\_\_\_\_, (codice  
fiscale \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica in Riva del Garda  
presso la sede municipale, il quale interviene ed agisce in qualità di  
Funzionario Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana del  
Comune di Riva del Garda a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta  
Municipale del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_ – (codice fiscale \_\_\_\_\_) nato a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via  
\_\_\_\_\_, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di  
titolare dell'impresa individuale \_\_\_\_\_ – Partita Iva  
\_\_\_\_\_, iscritta alla Camera di Commercio Industria  
Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, n. R.E.A. TN-  
\_\_\_\_\_;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Riva del Garda è proprietario tavolare dei pascoli alti  
consistenti nelle praterie sui versanti di Cima Oro, Dromaè, Cima Sclapa,  
Cima Pari, Bocca Saval e Dosso dei Seaioi, identificati catastalmente da

parte della p.f. 140/1 C.C. Riva per complessivi lordi ha 142,62, quali beni

soggetti al diritto di uso civico per tutti i censiti del Comune di Riva del

Garda;

- in gennaio, in sede di sessione forestale 2023, il Comune ha pubblicato all'albo pretorio comunale l'avviso atto a verificare l'interesse, da parte dei residenti titolari di uso civico o di altri richiedenti, all'esercizio dell'alpeggio estivo presso i Pascoli Alti per il periodo 2023 – 2027 (durata del piano strategico nazionale della Politica Agricola Comune - PAC);

- in esito al citato avviso, per il quale non sono pervenute richieste per l'esercizio del diritto di uso civico gravante sulle suddette aree ed in esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, si è proceduto mediante confronto concorrenziale tra le aziende agricole manifestanti interesse, con presentazione di offerte economiche scritte e segrete, in aumento sul canone annuo base di gara di Euro 790,00= (settecentonovanta/00), ;

- dall'esito della procedura è risultata aggiudicataria l'azienda agricola \_\_\_\_\_ rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con la percentuale offerta del \_\_\_\_\_% in aumento sull'importo a base di gara e quindi per il canone di aggiudicazione annuo riferito alla prima annualità di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/00);

- in capo all'azienda aggiudicataria è stata effettuata d'ufficio, con esito positivo, la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e all'assenza di cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- richiamata la Legge Provinciale 19/07/1990, n. 23 che al comma 3 dell'art. 39 prevede la facoltà di ricorrere alla trattativa diretta per la cessione in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, nei confronti di aziende agricole o loro forme associative iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), nel caso in cui l'importo contrattuale non ecceda quello previsto dall'art. 21, comma 4;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole della provincia di Trento ex art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Riva del Garda, come sopra rappresentato, di seguito denominato anche "Amministrazione concedente" dà in concessione al Sig. \_\_\_\_\_, titolare dell'impresa individuale \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche "Concessionario", la quale accetta, ai fini dell'alpeggio estivo, l'uso e la gestione dei terreni costituenti i pascoli alti di lordi ha 142.62.52 così costituiti:

- dal Dosso del Gallo e mantenendo come confine alto il crinale spartiacque con Ledro – Cima Oro, Bocca di Camp (Dromaè), Cima Sclapa, Cima Pari, Bocca Saval, Dosso dei Seaoi – fino al confine con Tenno sul crinale dello Spigolo del Spagnol. Il confine a valle è definito naturalmente dalla vegetazione arborea;
- aree pascolive della Val Maraschera (da farsi dopo la prima metà di luglio a fine schiusa uova dei tetraonidi);

tutti beni soggetti al diritto di uso civico, come raffigurati nella cartografia allegata al presente contratto sotto la lettera A).

#### ART. 2 - DEROGHE

Il Concessionario dichiara di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di conoscere i terreni e di ritenerli idonei ai fini dell'alpeggio estivo; dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della Legge n. 203/1982, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della citata legge, sia ad ogni ipotesi di indennizzo di cui all'art. 43 della Legge 203/1982, sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento a sensi degli artt. 16 e seguenti sempre della Legge n. 203/1982 fatto salvo quanto previsto in appresso, sia in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta legge e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto. Le aree sono concesse esclusivamente ai fini dell'alpeggio estivo con divieto di usi diversi e non autorizzati dall'Amministrazione concedente. Il Concessionario si impegna a gestire dette aree con la diligenza del buon padre di famiglia, curandone scrupolosamente la manutenzione ordinaria ed assicurando un'efficiente gestione silvo-pastorale nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente concessione e sui allegati.

#### ART. 3 - DURATA

In deroga all'art. 52 della Legge n. 203/1982, la presente concessione ha una durata di 5 stagioni d'alpeggio (2023-2027), ognuna con decorrenza dalla data del verbale di carico/consegna dei pascoli alti e termine alla data di scarico/riconsegna degli stessi. I verbali di consegna/riconsegna e

carico/scarico delle aree pascolive verranno redatti annualmente in accordo con l'Amministrazione concedente dal personale del Servizio di custodia Forestale competente per territorio, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee (termini stabiliti dall'art. 14 del D.P.P. del 14/04/2011, n. 8-66/Leg. - Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli artt. 98 e 111 della L.P. n. 11/2007). Al termine dell'ultima stagione d'alpeggio 2027, il presente contratto di concessione verrà a scadere di diritto e di fatto, senza necessità di disdetta e senza possibilità di rinnovo tacito. La durata minima dei periodi di alpeggio annuali e le modalità di comunicazione delle date di inizio e fine monticazione alla proprietà sono stabilite nel disciplinare tecnico-economico allegato al presente disciplinare.

#### ART. 4 – USO CIVICO

Le aree oggetto del presente contratto di concessione sono gravate da vincolo d'uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e disciplinate dalla Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

Il Concessionario si impegna a garantire la monticazione dei capi di proprietà dei censiti di Riva del Garda titolari di uso civico, qualora richiesto. La comunicazione del numero dei capi dei censiti per i quali dovrà essere garantita la monticazione verrà fornita annualmente al Concessionario entro il 31 marzo di ogni anno.

La destinazione principale del pascolo ed i relativi carichi ottimali di bestiame sono puntualmente descritti nel disciplinare tecnico-economico allegato al presente atto.

#### ART. 5 - CANONE

In deroga agli artt. 8 e seguenti della Legge n. 203/1982, il canone di concessione dovuto dal Concessionario per ogni stagione d'alpeggio presso i pascoli alti di proprietà comunale, risultante dall'applicazione del rialzo percentuale offerto in sede di gara pari al \_\_\_\_ % all'importo posto a base di gara, è stabilito per la prima annualità in Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_/00), da pagare in unica rata entro il 30 settembre 2023 di ogni anno, mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPa, utilizzando l'avviso di pagamento riportante il codice IUV inviato dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Riva del Garda. Il canone è soggetto, a partire dal secondo anno, ad aggiornamento automatico, senza che occorra esplicita domanda dell'Amministrazione concedente, mediante applicazione del 100% del coefficiente di adeguamento dei canoni di affitto dei terreni agricoli approvato annualmente con determinazione dirigenziale del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone annuale di concessione entro il termine stabilito costituisce causa di risoluzione del contratto a danno e spese del Concessionario. In caso di ritardato pagamento sono comunque dovuti dal Concessionario, senza necessità di messa in mora, gli interessi moratori determinati al saggio di interesse legale corrente, maggiorato di due punti percentuali.

#### ART. 6 - GARANZIE

Il Concessionario si impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni fissate nel disciplinare tecnico-economico allegato sub. 1) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ed accettare integralmente il contenuto e le sanzioni previste in caso di inottemperanza.

Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone e cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora il Comune di Riva del Garda, da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse venire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Il Concessionario è tenuto a provvedere per l'intera durata della concessione alla stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi, dipendenti dalla propria attività, con un massimale unico di almeno Euro 1.000.000,00= (unmilione/00), considerando l'Ente proprietario come terzo.

L'idoneità della polizza assicurativa dovrà essere approvata dal Comune e copia della stessa dovrà essere depositata prima della consegna dei pascoli.

L'esercizio del pascolo, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore dell'allevatore autorizzato per qualunque causa e perdita dallo stesso subita. Il pascolo va esercitato con vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario, in conformità con la L.P. 11/2007 in materia forestale. Non è consentito l'esercizio del pascolo senza custodia. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori adulti.

#### ART. 7 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti il Concessionario ha prodotto una cauzione pari alla prima annualità del rapporto concessorio ovvero Euro \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_ /00), contenente, se costituita tramite fideiussione, l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta da parte del Comune e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsivoglia natura da parte del fideiussore, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, valevole fino allo

svincolo da parte dell'Ente garantito dopo l'ultima riconsegna delle aree a pascolo concesse nella stagione d'alpeggio 2027.

L'eventuale polizza fideiussoria depositata deve riportare l'espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale. Qualora nel corso del rapporto il concedente, in dipendenza di inadempimenti contrattuali del concessionario, ovvero avvalendosi delle facoltà previste dal contratto, dovesse azionare la fideiussione, questa dovrà essere reintegrata nell'importo originario garantito entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Riva del Garda.

#### ART. 8 – REVOCA, DECADENZA E RISOLUZIONE

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare il presente contratto di concessione d'uso, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita della stagione d'alpeggio 2027, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato dall'Amministrazione concedente, in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto viene esercitata dal Concessionario in grave difformità alle Leggi o Regolamenti, a quanto contenuto nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico-economico sub.1, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta, previa diffida con fissazione di congruo termine per il ripristino delle condizioni prescritte, salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concedente, sia per

l'applicazione delle penalità o sanzioni amministrative, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La presente concessione si risolve nel caso di:

- a) gravi carenze nella gestione ed uso dei pascoli assegnati;
- b) mancato esercizio del pascolo o pascoli caricati con un numero di UBA inferiore a quello minimo ottimale fissato all'art. 5 dell'allegato disciplinare tecnico-economico per oltre 30 giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- c) mancato pagamento del canone annuo di concessione;
- d) ritardo superiore a 15 gg rispetto ai periodi di carico/scarico dei pascoli indicati all'art. 4 dell'allegato disciplinare tecnico-economico;
- e) cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- f) gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto ovvero nel caso di gravi violazioni di legge.

Nel caso si verificassero le inadempienze/violazioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva inoltre di escludere il Concessionario da ogni assegnazione dei pascoli per le stagioni d'alpeggio future.

#### ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai fini di attività finalizzate per l'assolvimento di obblighi di legge relativi al presente atto.

#### ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula del presente disciplinare sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Le spese che dovessero essere anticipate dall'Amministrazione comunale sono

soggette a rimborso da parte del Concessionario.

Il presente contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di registro nella misura dello 0,50% del suo valore ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, il concessionario dichiara di eleggere domicilio nella propria sede legale in \_\_\_\_\_ . Il concedente elegge domicilio presso la propria sede legale in Riva del Garda (TN) Piazza 3 Novembre 5 – Palazzo Pretorio.

#### ART. 11

Per qualunque controversia relativa al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Rovereto.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme del Codice Civile, delle leggi e degli usi in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili al regime delle concessioni.

I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole confermano e sottoscrivono che quanto sopra stabilito è stato esaminato, discusso e concordato dalle parti da loro rappresentate, comprese le rinunce riguardanti ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, l'esecuzione dei miglioramenti e la durata legale, e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della L. 3.05.1982, n. 203.

Il presente atto è redatto in unico originale depositato presso il Comune di Riva del Garda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Riva del Garda, \_\_\_\_\_

IL CONCEDENTE: COMUNE DI RIVA DEL GARDA

IL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E QUALITA' URBANA

\_\_\_\_\_  
IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

IL CONCESSIONARIO: DITTA INDIVIDUALE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

Allegato n. 1 al contratto id. \_\_\_\_\_

**DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO  
PER LA CONCESSIONE IN USO DEI PASCOLI ALTI SUI VERSANTI  
DA CIMA ORO AL DOSSO DEI SEAOI**

**TITOLO I  
ASPETTI GENERALI**

**Art.1 Oggetto**

Il presente documento, denominato “**disciplinare tecnico – economico**”, fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione dei pascoli alti di proprietà del Comune di Riva del Garda di lordi ha 142.62.52 così costituiti:

- dal Dosso del Gallo e mantenendo come confine alto il crinale spartiacque con Ledro – Cima Oro, Bocca di Camp (Dromaè), Cima Sclapa, Cima Parì, Bocca Saval, Dosso dei Seaoi – fino al confine con Tenno sul crinale dello Spigolo del Spagnol. Il confine a valle è definito naturalmente dalla vegetazione arborea;
- aree pascolive della Val Maraschera (da farsi dopo la prima metà di luglio a fine schiusa uova dei tetraonidi).

L'oggetto del contratto è l'utilizzo dei suddetti pascoli, secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle destinazioni e consuetudini locali.

**Art. 2 Descrizione del pascolo**

Le superfici qui definite e disciplinate rappresentano le porzioni di territorio pascolabili su cui la proprietà ritiene tassativo l'esercizio del pascolo. Le stesse sono comprese nelle UPAS dello schedario ufficiale PAT.

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
1	RIVA	p.f.	140/1	10.953.662	142.62.52	66.58.02

**Art. 3 Destinazione del pascolo**

I pascoli oggetto del presente disciplinare tecnico sono destinati prioritariamente all'allevamento di:

- Vacche in lattazione
- Bovini in allevamento/asciutta
- Bovini da ingrasso
- Capre da latte
- Ovicapriini da allevamento/carne
- Equini

**Art. 4 Durata della monticazione**

Il periodo di monticazione, fissato in non più di 100 giorni anche non continuativi, potrà di regola iniziare dopo il 10 giugno d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Tenuto conto dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. Data l'importanza dell'inizio della monticazione ai fini della gestione di un buon pascolo viene definito un periodo compreso tra il 10 giugno ed il 30 giugno.

La data di inizio monticazione, così come la data di fine pascolo (non oltre il 30 settembre), nonché eventuali necessità di forza maggiore che comportino la modifica delle date sopra indicate, dovranno essere preventivamente comunicate al personale di custodia forestale e alla Stazione Forestale di Riva del Garda:

Custode Forestale [bettalisa@comune.rivadelgarda.tn.it](mailto:bettalisa@comune.rivadelgarda.tn.it)  
Staz. Forestale [staz.forestaleriva@provincia.tn.it](mailto:staz.forestaleriva@provincia.tn.it)

#### **Art. 5 Determinazione del carico**

Il carico ottimale di bestiame è di 40 U.B.A. (unità ovicaprini), così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione dei pascoli il concessionario si impegna a monticare il carico ottimale stabilito, fatta salva una tolleranza del 20% in più (massimo 48 U.B.A.). Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di carico dei pascoli. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 16 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e ne verrà data comunicazione al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di inizio monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo ottimale di U.B.A. stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

#### **Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati**

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di ovi-caprini.

#### **Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie**

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione e ad attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria ed a compiere regolarmente quanto prescritto dalla

stessa.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 gg dall'inizio della stagione monticatoria.

#### **Art. 8 Oneri generali a carico del concessionario**

Per tutta la durata del contratto il concessionario si impegna a svolgere la propria attività con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo da assicurare un'efficiente gestione silvo-pastorale e a gestire correttamente l'attività secondo i criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale ed alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

Il concessionario o i propri collaboratori a vario titolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Le superfici di pascolo concesse dovranno essere alpeggiate dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o tramite collaboratori a qualsiasi titolo, il concessionario dovrà aver cura di trasmettere al Comune la documentazione utile a dimostrare la regolarità del rapporto lavorativo.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Il proprietario declina qualsiasi responsabilità relativa a danni da cinghiali a carico del cotico.

#### **Art. 9 Responsabilità civili**

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati a persone o cose in relazione con l'esercizio dell'attività.

#### **Art. 10 Durata della concessione in uso**

La durata della concessione d'uso è definita nel contratto.

#### **Art. 11 Divieto di subconcessione**

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

## **Art. 12 Cauzione**

Prima della stipula del contratto di concessione, l'ente proprietario chiede al concessionario il versamento di una cauzione - o la costituzione di idonea garanzia fideiussoria - con valore pari ad euro 500,00, a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, nonché di ogni eventuale danno che fosse arrecato ai beni concessi per colpa del concessionario. Detta cauzione sarà restituita senza interessi successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. La quota eventualmente utilizzata dal proprietario per realizzare interventi di inadempienza certificati nel verbale di riconsegna annuale, va reintegrata dal concessionario entro 15 gg dalla notifica.

## **TITOLO II ASPETTI TECNICI**

### **Art. 13 Generalità e gestione degli animali al pascolo**

La conduzione tecnica dell'alpeggio, per le parti non definite in questo disciplinare, va effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (o successive edizioni) e dalle relative disposizioni attuative.

Inoltre:

- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", comprese le date di nascita di ciascun animale, di carico e di scarico;
- l'accesso ai pascoli dovrà avvenire dalla strada forestale di Val Mera ed il rientro andrà effettuato per lo stesso percorso, non oltre il 30 settembre, salvo che tale transito non avvenga dal versante del Comune di Ledro o del Comune di Tenno;
- le aree di pascolo vanno percorse in modo sequenziale secondo l'ordine di spostamento sud-nord e ritorno, percorrendo l'intera area di pascolo. Vanno evitati stazionamenti prolungati che comportino danneggiamento al cotico;
- la permanenza complessiva sulle aree a pascolo non deve superare i 100 giorni anche non continuativi;
- le recinzioni mobili vanno rimosse dal pascolo ad ogni fine stagione;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- durante la monticazione va mantenuta una distanza di circa 10 metri dal sentiero n. 413 SAT al fine di evitare l'erosione del sedime. L'esercizio del pascolo oltre tale ambito è quindi interdetto;
- il transito sul territorio comunale per e da le zone di accesso al pascolo è sottoposto all'ordinanza sindacale di data 29.01.2015 n. 201500001948, che il concessionario dichiara di conoscere;
- il Concessionario si impegna a denunciare al Comune ogni atto che abbia compromesso o possa compromettere la stabilità e la buona conservazione delle aree a pascolo concesse;
- obbligo di rispetto di tutte le norme e le disposizioni in materia di polizia forestale e delle indicazioni operative che saranno di volta in volta impartite dall'autorità forestale;
- è fatto assoluto divieto di fare uso di fuoco all'interno delle aree, di abbandonare rifiuti, di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni a pascolo o di realizzare nuovi sentieri.

### **TITOLO III PROCEDURE**

#### **Art. 14 Organo di vigilanza**

L'Ente proprietario provvede mediante i propri uffici e con il supporto del personale del servizio associato di Custodia Forestale alla consegna e riconsegna dei pascoli di cui all'art. 2, nonché al controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico – Economico da parte del concessionario e della relativa attività sanzionatoria. Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio della stagione d'alpeggio e della riconsegna al termine della stessa, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- In occasione del carico;
- Durante la stagione di alpeggio;
- In occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario circa l'operato, successivamente allo scarico dei pascoli, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda.

#### **Art. 15 Consegna e riconsegna della pascoli**

All'inizio e alla scadenza della stagione di monticazione, la proprietà, con l'ausilio del Custode Forestale ed in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dei pascoli, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare Tecnico – Economico. Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere concordate ulteriori prescrizioni particolari.

Il deposito cauzionale sarà restituito integralmente alla scadenza della concessione d'uso quinquennale, se non saranno rilevati danni o infrazioni; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel disciplinare tecnico – economico, nel contratto di concessione e nei verbali di consegna e riconsegna annuale, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

### **TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 16 – Inadempienze e penalità**

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze e quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

<b>ART. OGGETTO DI INADEMPIMENTO</b>	<b>INFRAZIONE/PENALITA'</b>
Art. 4 – Durante monticazione	€. 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione o per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per la demonticazione
Art. 5 - Determinazione del carico	€. 10,00/giorno per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto ai limiti fissati (37 UBA + 20% di tolleranza)

Art. 8 – Oneri generali a carico del concessionario	€. 200,00 per ogni inadempienza accertata
Art. 13 – Generalità e gestione animali al pascolo	€. 200,00 per ogni inadempienza accertata

### **Art. 17 Risoluzione anticipata e recesso**

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione d'uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 10, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento - attraverso il Servizio Patrimonio ed il servizio di custodia forestale - lo stato di manutenzione delle aree oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto al termine di ogni stagione inviando comunicazione a mezzo PEC entro il 30 novembre di ogni anno. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto a decorrere dalla stagione d'alpeggio dell'anno successivo.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

### **Art. 18 Clausole di risoluzione espressa**

Fatta salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 17, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- pascolo caricato con un numero di U.B.A. inferiore a quello minimo ottimale fissato all'art. 5 per oltre 30 giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- mancato pagamento del canone annuo;
- ritardo superiore a 15 gg rispetto ai periodi di carico/scarico dei pascoli indicati all'art. 4;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzato.

Luogo e data

Per il Comune di Riva del Garda

Sig. \_\_\_\_\_

Il Rappresentante sindacale

Sig. \_\_\_\_\_


Per il Concessionario

Sig. \_\_\_\_\_


Il Rappresentante sindacale

Sig. \_\_\_\_\_

Allegato al contratto sub. A



**Comune Riva del Garda**  
**Pascoli alti 2023**  
p.f. 140/1 C.C. Riva

	Ha 142.62.52
---	--------------